

ATTO DI ADESIONE

- Il Comune di in persona del Sindaco (o del Soggetto delegato)

oppure

- Il Comune di in persona del Sindaco (o del Soggetto delegato) in qualità di soggetto capofila della forma associativa, in caso di esercizio associato attivato dagli enti locali

oppure

Il Comune di in persona del Sindaco (o del Soggetto delegato), in nome e per conto di altre Pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL che hanno stipulato una convenzione o un accordo con cui è dato mandato al Comune di attivare le polizze assicurative tramite GePI per i partecipanti ai PUC ai fini di assolvere agli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

il Regolamento delegato (UE) 2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

l'Accordo di Partenariato 2014-2020, relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014, come modificato con Decisione C (2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva Decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017,

con Decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018, con Decisione C (2019) n.5237 del 11 luglio 2019, con Decisione C(2020) n. 1848 del 19 marzo 2020, con Decisione C(2020) n. 8043 del 17 novembre 2020, con Decisione C(2021) n. 6257 del 20 agosto 2021, con Decisione C(2023) n. 7515 del 20 novembre 2023 e da ultimo con Decisione C(2025) n. 5129 del 17 luglio 2025, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, il quale ha tra i suoi obiettivi il supporto all'implementazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), delle sue evoluzioni rappresentate dal Reddito di inclusione (REI) dal Reddito di Cittadinanza e, infine, dell'Assegno di inclusione (ADI);

gli Assi 1 e 2 del PON “Inclusione”, che prevedono azioni mirate a sostenere la realizzazione dei progetti utili alla comunità che i Comuni devono attivare per i beneficiari del reddito di cittadinanza, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni;

le Linee Guida per le azioni di comunicazione contenenti le indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il PON Inclusione 2014-2020 e i successivi adeguamenti valevoli per il POC Inclusione;

l'articolo 5 della legge n. 183 del 16 aprile 1987, con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 29 dicembre 1988 e successive modificazioni, che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione;

la delibera CIPE 51/2018, che prevede rimodulazioni e adozioni dei Programmi operativi complementari a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale liberate dalla riduzione dei tassi di cofinanziamento nazionale sui Programmi Operativi Europei, elaborati sulla base della Delibera CIPE 10/2015, e regola le modalità con cui le risorse vengono destinate ai Programmi Complementari;

la disponibilità di risorse a valere sul Fondo di Rotazione, che ha determinato la “liberazione” di risorse da destinare al POC, in coerenza con le indicazioni fornite dalla citata delibera CIPE n. 51/2018;

la delibera CIPES n. 41/2021 del 9 giugno 2021, pubblicata in G.U. in data 9 settembre 2021, che istituisce i Programmi Operativi Complementari di Azione e Coesione secondo quanto previsto negli accordi tra il Ministro per il sud e la coesione territoriale e le Amministrazioni centrali e regionali titolari dei Programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020 e la delibera CIPES n. 40/2021 del 9 giugno 2021, pubblicata in G.U. in data 13 settembre 2021, con cui diventa operativo il Programma Operativo Complementare (POC) di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020 per un importo di circa 71 milioni di euro a valere sulle risorse destinate alle Regioni meno sviluppate e a quelle in transizione;

la delibera CIPES n. 37/2022, del 4 agosto 2022, pubblicata in G.U. in data 25 ottobre 2022, recante “Modifica Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione inclusione 2014-2020”;

il Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020”, che opera in sinergia e complementarità con il PON “Inclusione sociale” 2014-2020 FSE;

la richiamata delibera n. 41 che, in particolare, stabilisce che “L'attivazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio all'interno del quale, per ciascun programma complementare richiamato nella precedente tabella, è creata una linea-azione provvisoria denominata «Risorse ex art. 242 decreto-legge n. 34/2020» alla quale collegare i progetti, nelle more dell'individuazione delle specifiche linee di azione in sede di approvazione definitiva dei POC”;

il decreto direttoriale n. 53 del 25 marzo 2022, con cui considerato che tra le azioni da sostenere nell'ambito dell'asse 1 - priorità d'investimento 9.i - obiettivo specifico 9.1 del POC approvato, è prevista la realizzazione dei progetti utili alla comunità (PUC) che i Comuni devono attivare per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni e che nella nuova programmazione del POC tale possibilità verrà estesa anche alle Regioni più sviluppate, è stata impegnata una cifra pari ad euro 10.525.098 a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” per l'attuazione dell'operazione “PUC INAIL”;

il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 - Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e successive modificazioni;

il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha istituito l'Assegno di inclusione, quale nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, nonché il Supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate;

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2023, definito ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che istituisce il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa;

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 156 del 15 dicembre 2023, che definisce forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC);

la nota dell'Autorità di gestione del PON Inclusione - prot. mlps. 41. REGISTRO UFFICIALE.U.0002724.22- 03-2021 - contenente l'atto recettizio di regolamentazione delle competenze gestionali, della tempistica e del flusso informativo relativo all'operazione PUC INAIL a titolarità dell'Autorità di gestione del PON Inclusione, trasmessa ad INAIL e da questi accettata per adesione con nota prot. U.INAIL.60010 24/03/2021.0003681;

PREMESSO CHE

l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 48/2023 prevede, al comma 5, che i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione sociale e che nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi vengono avviati ai Centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato;

l'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 48/2023 prevede, al comma 1, che i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di Inclusione sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa; al comma 5-bis prevede altresì che nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività avviene a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. Equivale alla partecipazione ai progetti in esame, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Gli oneri per le assicurazioni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per responsabilità civile dei partecipanti nonché gli altri oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti a valere sulle risorse del Fondo povertà, nonché sulle risorse dei Fondi europei con finalità compatibili, ove previsto dai relativi atti di programmazione, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;

l'articolo 12, del citato decreto-legge n. 48/2023 prevede, al comma 1, che nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano anche i progetti utili alla collettività definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge;

il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 156 del 15 dicembre 2023 ha definito forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC), prevedendo la possibilità che il Comune possa raccordarsi a livello di Ambito territoriale ed avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore, di altri enti pubblici e di altre Pubbliche amministrazioni;

l'articolo 2, comma 1, del citato DM n. 156/2023 prevede che ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell'ADI, può essere previsto l'impegno alla partecipazione ai Progetti utili alla collettività, da svolgere presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i Comuni facenti capo al medesimo Ambito territoriale. La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell'ADI, tenuti agli obblighi, nel caso in cui l'impegno sia previsto nel patto di inclusione sociale ovvero nel patto di servizio, comporta la decadenza dal beneficio, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera c), del citato decreto-legge n. 48 del 2023. La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi connessi all'ADI, i quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti territoriali sociali. Equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il Comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel Comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento previsti per i PUC. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1 al DM n. 156/2023, contenente indicazioni operative ulteriori;

l'articolo 2, comma 4, del citato DM n. 156/2023 prevede altresì che nell'ambito del Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l'accesso a un beneficio economico, quale indennità di partecipazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023;

l'articolo 3, comma 1, del citato DM n. 156/2023 prevede che il catalogo dei PUC attivati dai Comuni e dalle altre Amministrazioni pubbliche convenzionate e delle loro caratteristiche, per ambito di attività e numero di posti disponibili, nonché delle attività di volontariato promosse dagli enti del Terzo settore, come definite d'intesa con il Comune, è comunicato dal Comune nell'apposita sezione della piattaforma GEPI, nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Le informazioni sui PUC sono altresì messe a disposizione, mediante apposite procedure di colloquio tra le piattaforme che compongono il Sistema informativo, non solo degli operatori sociali già accreditati, ma anche degli operatori dei CPI territorialmente competenti e dei servizi accreditati per il lavoro e degli stessi beneficiari delle misure di inclusione sociale e lavorativa (Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro). Agli operatori dei servizi di contrasto alla povertà è reso altresì disponibile il catalogo delle attività di volontariato presso enti del Terzo settore, disponibili per i beneficiari dell'ADI;

l'articolo 3, comma 3, del citato DM n. 156/2023 prevede che il Comune o altra Amministrazione pubblica titolare del PUC istituisce preventivamente, per ciascun progetto, un apposito registro che potrà essere tenuto in forma cartacea o digitale. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Il soggetto titolare delle attività è tenuto ad allegare, in caso di infortunio o malattia professionale, l'estratto del predetto registro ai fini del riscontro dell'occasione di lavoro. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario dell'impegno di partecipazione al progetto, secondo le modalità individuate dallo stesso, e comunque in caso di assenze non giustificate per complessive 24 ore, è disposta, previa segnalazione mediante la piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 48 del 2023;

l'articolo 5, comma 1, del citato DM n. 156/2023 statuisce che agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC per i beneficiari dell'ADI e per i beneficiari del SFL, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, nonché agli oneri per le coperture assicurative ed eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dagli enti del Terzo settore per la partecipazione dei beneficiari ADI alle attività di volontariato, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti ai Fondi europei, secondo le modalità individuate negli atti di gestione dei programmi;

l'articolo 4 del citato DM n. 156/2023, concernente "Obblighi in materia di salute e sicurezza", dispone che ai beneficiari dell'ADI o del SFL impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre Pubbliche amministrazioni, soggetti con rapporto assicurativo presso INAIL, si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 2. Ai beneficiari dell'ADI impegnati in attività di volontariato presso enti del Terzo settore a titolarità degli stessi, per la particolare natura delle attività di volontariato, si applicano le tutele previste dal Codice del terzo settore e, in particolare, dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 2017;

la determina INAIL n. 73 del 26 marzo 2024, approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 68 del 24 aprile 2024 stabilisce la misura del premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ai sensi dell'articolo 42 del d.P.R. n. 1124/1965;

la copertura finanziaria degli oneri relativi alle posizioni assicurative aperte dai Comuni per i partecipanti ai PUC è coerente con le finalità perseguiti dal POC Inclusione, anche a seguito della modifica della platea dei Beneficiari derivante dall'introduzione dell'ADI;

SI IMPEGNA

- 1.** a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla normativa citata in premessa, di cui dichiara di avere conoscenza;
- 2.** a comunicare all'INAIL, nei termini di legge previsti, l'apertura della posizione assicurativa dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC);
- 3.** a garantire il caricamento dei dati richiesti e relativi ai soggetti impegnati nei PUC sulla piattaforma GEPI, che opera in regime di cooperazione applicativa con l'INAIL, nel rispetto delle disposizioni adottate e comunicate dall'AdG del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione "Inclusione 2014- 2020" di concerto con l'INAIL e con la divisione II della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 4.** a rispettare quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della Determina INAIL n. 76 del 26 marzo 2024, secondo cui i Comuni, anche in forma associata, e le altre Amministrazioni pubbliche titolari del PUC, eventualmente per il tramite dei Comuni, comunicano attraverso la piattaforma GEPI - entro il 30 del mese successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno - il numero delle giornate di effettiva attività prestata dai soggetti partecipanti ai PUC. Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette all'INAIL in via telematica attraverso la piattaforma GEPI, entro 30 giorni dal termine di cui al comma precedente, il numero delle giornate indicate dai Comuni o dalle altre Amministrazioni pubbliche titolari del PUC, eventualmente per il tramite dei Comuni, relative a ciascun partecipante ai PUC per il trimestre di riferimento ed eventuali rettifiche del numero delle giornate indicate nei trimestri precedenti anche se già rendicontati;
- 5.** a dare evidenza del sostegno finanziario del POC Inclusione 2014-2020 verso i soggetti a vario titolo interessati, ivi inclusi i cittadini;
- 6.** a mettere a disposizione le informazioni e la documentazione relative alle attività svolte dai soggetti impegnati nei PUC, necessarie all'AdG per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche di gestione, il monitoraggio, la valutazione delle attività, gli audit e per garantire il rispetto della pista di controllo del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione Inclusione 2014-2020;
- 7.** a istituire preventivamente, in qualità di Ente titolare del PUC, per ogni progetto un apposito registro che potrà essere tenuto in forma cartacea o digitale. Se cartaceo sarà numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonché, in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari dell'ADI o del SFL, l'ora di inizio e fine dell'attività. Fatta salva l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate, possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura ed è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento del registro cartaceo o elettronico, oltre che della veridicità dei dati riportati. La verifica della effettiva partecipazione al PUC è in

capo al Comune o all'Amministrazione pubblica che ne è titolare sulla base dei registri tenuti dal soggetto attuatore;

8. a garantire la corretta tenuta e la conservazione dei registri cartacei o informatici delle presenze dei partecipanti ai PUC, comunicandone l'eventuale smarrimento o sottrazione o violazione dell'integrità all'INAIL ed all'AdG del POC Inclusione;

9. a rendere disponibile all'INAIL il registro per i successivi controlli in caso di infortunio o malattia professionale, allegando alla denuncia telematica di infortunio l'estratto del registro relativo alla posizione del beneficiario infortunato ai fini del riscontro dell'occasione di lavoro;

10. a comunicare l'eventuale modifica e/o integrazione dei dati contenuti nei registri e/o comunicati attraverso la piattaforma GEPI;

11. a trasmettere, a richiesta dell'AdG del POC Inclusione, le copie dei registri presenza;

12. a conservare in originale la documentazione, garantendone la completezza e la veridicità ai fini di poter comprovare la corretta realizzazione dei PUC e renderla disponibile all'AdG e ad altri organismi incaricati del controllo;

13. a trattare i dati dei partecipanti nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Comune di

Il Legale rappresentante

Luogo e data:

Firma digitale